

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

Norme in materia di tributi

La presente legge, intervenendo in materia di tributi regionali, in primo luogo procede all'abolizione dell'imposta regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale. A partire, infatti, dal primo gennaio 2013, viene cancellata la tassa dovuta da coloro che per esercitare una professione dopo la laurea devono sostenere un esame di abilitazione. In questo modo si intende favorire le categorie dei giovani professionisti puntando ad uno snellimento delle procedure di incasso, che peraltro producono un'entrata limitata. Viene poi abolita, sempre dal primo gennaio 2013, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali: si tratta peraltro di un'imposta non più giustificata a seguito del sovrapporsi di competenze attribuite o delegate a enti locali da norme statali o regionali.

In secondo luogo, la legge in esame, cerca di ridurre l'inquinamento acustico, introducendo, sulla base di una norma nazionale, l'Imposta Regionale sulle Emissioni degli Aeromobili (IRESA). Tale imposta grava sui proprietari per ogni decollo e ogni atterraggio dei velivoli civili da aeroporti del territorio regionale certificati dall'Enac. Il 50% dei proventi netti servirà a finanziare il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone limitrofe agli scali aeroportuali. L'entità dell'IRESA sarà determinata in base alla classificazione della Convenzione civile internazionale (che divide gli aerei in tre classi in base all'emissione acustica dei singoli velivoli) e sarà progressiva in base alla quantità di emissioni sonore prodotte. Sono previste sanzioni in caso di inottemperanza.

Altro punto saliente della legge è l'intervento sul tema delle tasse automobilistiche regionali per i mezzi storici. Per auto e moto storiche la legge conferma l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali per i mezzi con più di 30 anni ed estende questa norma anche a quelli tra i 20 e i 30 anni se iscritti nei registri delle associazioni storiche riconosciute dalle norme del Codice della Strada, e se utilizzati solo fuori dalle strade o in caso di rievocazioni storiche. Le automobili e le moto tra i 20 e i 30 anni che invece circolano abitualmente su strade pubbliche come mezzi di trasporto, devono pagare solo una tassa di circolazione a forfait.

Infine, per quanto concerne i veicoli in leasing, si chiarisce che, conformemente alla normativa statale, i soggetti tenuti a pagare la tassa automobilistica regionale “in regime di solidarietà” sono, non solo i proprietari del mezzo, ma anche i detentori di contratti come usufrutti, leasing, o patto di riservato dominio.